



Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione

Decreta:

Al [redacted] nato l' [redacted] a [redacted] (F.N.), è concessa la grazia della pena detentiva di mesi 5 e giorni 10 di reclusione e della multa di Euro 800, inflittagli con sentenza della Corte di Appello di Trento in data 20.5.2015, irrevocabile il 28.4.2017, per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90. (C.A. 165/2017).

Il beneficio è revocato di diritto nei confronti del condannato che riporti condanna a pena detentiva per delitto non colposo commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

DATO A [redacted] 2018

[Signature]

[Signature]

**ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

DOMANDA DI GRAZIA

(ARTT. 87 CO. 11° COST., 681 CO. 1° C.P.P., 174 CO. 1° C.P.)

in favore di

X Y

Presentata dall' Avv. Fabio Valcanover

Difensore di X Y, giusta nomina

Con mandato speciale

E sottoscritta dal Signor X Y

AL ECC.MO SIG. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Lo scrivente, avv. Valcanover Fabio del Foro di Trento con studio in via Calepina n. 75 a Trento, in qualità di difensore di X Y

PREMESSO

- che il Sig. X Y con sentenza n. 191/2015 emessa il 20.05.2015 dalla Corte D'Appello di Trento, successivamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione il 28.04.2017 è stato condannato per il reato ex art. 73 DPR 309/1990 per avere coltivato tre piante di canapa al fine di ricavarne sostanza stupefacente e detenuto, con destinazione non esclusivamente personale, grammi 365,80 di marijuana proveniente da precedente coltivazione, alla pena di 5 mesi e 10 giorni;

FORMULA

**DOMANDA DI GRAZIA EX ARTT. 87 CO. 11° COST.,
681 CO. 1° C.P.P., 174 CO. 1° C.P.**

E, ALL'UOPO,

ESPONE IN FATTO QUANTO SEGUE

- 1) Il Sig. X Y è affetto da sieropositività, soffre di diabete mellito in trattamento insulinico, di epatite cronica da HCV evoluta in cirrosi epatica con ipertensione portale e varici esofagee, di instabilità vescicale e di rachide lombare. Il tutto risulta dalla relazione medica della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento del 14/10/2013 e dai referti conseguenti allegati alla presente richiesta di grazia (doc 1). Queste patologie non gli permettono di lavorare e provocano spiacevoli e pesanti effetti collaterali dovuti alle molteplici terapie che assume. Il dott. Sandro La Micela, medico legale dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, ha certificato in data 19.02.2003 un'invaldità con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% dovuta a crioglobulinemia mista e una conseguente potenzialità lavorativa soltanto per determinati tipi di attività con uso continuo di terapia farmacologica (doc 2).
- 2) Il sig. X veniva condannato dalla Corte d'Appello di Trento in data 20.05.2015 con sentenza allegata (n. 191/2015) a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per aver coltivato tre piante di marijuana e per il possesso di 298 grammi della medesima sostanza (doc 3).
- 3) La sentenza diventava definitiva il 28.04.2017 con il rigetto del ricorso proposto dal sig. X pronunciato dalla IV sezione della Corte di Cassazione. Ad oggi se ne ha notizia solo per via dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura (doc 4).
- 4) L'iter processuale che ha portato alla condanna è stato particolare e lo si evidenzia ai fini della presente richiesta.
- 5) In primo grado il sig. X veniva assolto sulla base degli esiti della consulenza medico legale di parte, redatta dal dott. Silvano Zancaner,

(specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e Direttore del Servizio di Medicina Legale presso l'Unità Locale Socio Sanitaria 12 Veneziana), che affermava la compatibilità dell'uso dei principi attivi contenuti nella cannabis coltivata (THC e CBD) rispetto alle patologie sofferte dal sig. X (doc 5/14).

- 6) Il sig. X a mezzo del Suo avvocato dichiara di aver compiuto quanto a lui contestato per esercitare il suo diritto alla salute.
- 7) Il Giudice dell'Udienza Preliminare di Trento riconosceva l'irrelevanza penale della condotta contestata precisando conseguentemente che *"... le piante sono solo tre; e come si è visto gli effetti della loro assunzione avevano natura e finalità terapeutica, e non stupefacente in senso proprio"* (doc 6/2).
- 8) Il GUP perveniva all'esito assolutorio nonostante le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero secondo cui *"l'imputato poteva procurarsi la erba sul mercato, senza necessità di produrla egli stesso"* (come si legge anche in sentenza) (doc 6/2).
- 9) Il Sig. X Y allegava dichiarazioni – in udienza (così come precedentemente al medico legale che lo aveva visitato) – con le quali precisava che l'assunzione di marijuana alleviasse i dolori dovuti alle patologie e gli permettesse di rispondere meglio alle cure attenuandone gli effetti collaterali. Affermava inoltre che non voleva ricorrere al mercato clandestino per procurarsi quanto necessario per curarsi.
- 10) Questo il tenore delle dichiarazioni. *" qualche anno fa ho scoperto che mi dava sollievo assumere marijuana: rispondevo meglio alle terapie attenuandone gli effetti collaterali. Per evitare di affidarmi un'altra volta alla strada ho deciso di autoprodurre la marijuana indispensabile per alleviare la mia quotidianità"*(doc 7/2).

- 11)La già citata consulenza medico legale del dott. Zancaner confermava il fondamento - sia clinico in concreto che scientifico in astratto - dell'assunzione di cannabis per finalità terapeutiche, viste le particolari patologie di cui soffriva il sig. X (doc 5/14).
- 12)Non volendo affidarsi al mercato clandestino, rifiutando l'idea di alimentare traffici illeciti, il sig. X si vedeva costretto all'autoproduzione, non esistendo, al tempo dei fatti contestati, una norma che gli permettesse di ottenere cannabis terapeutica gratuitamente.
- 13)Nelle more della decisione della Corte di Cassazione, a fine maggio 2016, la Giunta Provinciale di Trento approvava (in ritardo rispetto al contenuto programmatico della normativa sugli stupefacenti) una delibera recante le "Disposizioni relative all'erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale di preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis per uso medico" (delibera n°937 del 31.05.2016) (doc 8).
- 14)Nel corpo della stessa sono indicate quali condizioni per la prescrivibilità di preparati a base di cannabis terapeutica una serie di patologie (sicuramente limitate, per il vero, considerato lo stato dell'arte della scienza medica in materia) tra le quali figurano quelle lamentate dal sig. X.
- 15)In attuazione della delibera della Giunta della Provincia di Trento, in data 08.08.2016 l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento approvava una delibera (prot.0111636) avente ad oggetto "l'erogazione a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP) di galenici magistrali a base di cannabis ad uso medico" disciplinando principi generali, modalità di erogazione e prescrizione e relativa casistica (doc 9).

- 16) Il provvedimento sopracitato prevede a carico del SSP le spese relative alla somministrazione dei preparati a base di cannabis, spese che per il paziente sarebbero molto elevate senza l'intervento dell'APSS trattandosi di prodotto importato dall'Olanda.
- 17) Il sig. X, venuto a conoscenza dell'adozione della normativa provinciale, il 07.04.2017 si sottoponeva ad una visita specialistica fuori regione ad opera del dott. Vidmer Scaioli, medico Chirurgo Specialista in Neurologia e Neurofisiopatologia della Fondazione IRCSS dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.
- 18) Otteneva per la prima volta la prescrizione di un farmaco a base di cannabis: il BEDIOL (doc 10/4).
- 19) Tuttavia per l'erogazione gratuita del farmaco è necessario, secondo la delibera della Provincia Autonoma di Trento, che la visita e la prescrizione siano effettuate da uno specialista dell'APSS.
- 20) Attenendosi alle indicazioni della delibera citata, per ottenere l'erogazione gratuita, il sig. X si rivolgeva quindi al dott. Massimiliano Raggi, (medico specialista ambulatoriale dell'unità operativa di anestesia dell'Ospedale di S.Maria del Carmine di Rovereto), in data 09.05.2017: il sig. X otteneva la prescrizione di BEDIOL (doc 11/1).
- 21) Il modulo di consenso informato del dott. Scaioli e la prescrizione del dott. Raggi evidenziano – entrambe - l'inefficacia di qualsiasi terapia convenzionale.
- 22) Dal certificato del dott. Raggi si evince l'inefficacia di tutte le terapie mediche convenzionali tentate dal sig. X "*Plurimi tentativi con terapia medica convenzionale per la sintomatologia espressa che è sempre risultata inefficace*" (doc 11/2). Per altro già nel modulo di consenso informato al trattamento con farmaci cannabinoidi galenici relativo alla prescrizione del dott. Scaioli il sig. X riferiva "*La necessità di ricorrere*

al farmaco sopra citato (BEDIOL) è dovuto alla mancanza di valida alternativa terapeutica ed avendo il sottoscritto praticato, con benefici limitati, altri farmaci e sviluppato una farmaco resistenza” (doc 10/3).

23) Contrariamente alle dinanzi riportate valutazioni mediche del dott. Raggi e del dott. Scaioli, il PM nell'atto di appello affermava che *“a tutto concedere mancherebbe (...) qualunque prova di non poter ricorrere a farmaci alternativi, con medesimo effetto e legittimamente autorizzabili”* (doc 12/4).

24) Si precisa: alla data di presentazione dell'appello, che comunque faceva riferimento a fatti commessi sino al 26.05.2014, non vi era possibilità di procurarsi legalmente e gratuitamente i farmaci necessari considerando che le delibere della Giunta Provinciale di Trento e dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento sono successive alla presentazione dell'appello, e quindi non era possibile per il sig. X procurarsi una legittima autorizzazione per tali farmaci (Deliberazione G.P. n°937 del 31.05.2016 e APSS Protocollo n°0111636 del 08.08.2016).

25) In assenza della delibera della G.P. il sig. X per curarsi avrebbe dovuto rivolgersi a specialisti fuori regione e sostenere costi a lui inaccessibili per l'approvvigionamento del farmaco.

26) Il costo medio del BEDIOL di importazione olandese è – ora - di circa 19€ al grammo, mentre il costo del FM-2, di produzione italiana è di 15€ al grammo. Considerando il fabbisogno medico giornaliero di 0.8g come da prescrizione, il sig. X mensilmente avrebbe dovuto spendere circa da 360€ per il FM-2 a 450€ per il BEDIOL a seconda del farmaco reperibile, spese per lui difficile da sostenere in relazione al complesso delle fonti di reddito facenti capo a lui.

27) Il sig. X, al quale è riconosciuta un'invalidità totale con permanente inabilità lavorativa, ha come fonti di reddito annuali una pensione di

circa 10.000 euro e una pensione di invalidità civile di circa 5.000 euro. A fronte di un'uscita annua attorno ai 15.000 euro per il canone di locazione dell'appartamento in cui vive, spese mediche per curare le sue patologie, a cui si sommano i comuni costi per le necessità quotidiane, risulta proibitivo per il sig. X permettersi le cure necessarie senza l'ausilio rimborsi del SSP.

28) Il sig. X si cura con il BEDIOL, nei limiti della reperibilità dello stesso presso le farmacie della Provincia di Trento attese le difficoltà di approvvigionamento, provenendo il farmaco dall'Olanda.

29) Considerando le sopracitate difficoltà di reperimento del farmaco, il dott. Raggi, in data 20.06.2017, prescriveva la CANNABIS FM-2 (doc 11/4).

30) In data 10.05.2017 è stato notificato un ordine di carcerazione al sig. X (doc 4).

31) Si è in attesa delle statuizioni del tribunale di sorveglianza che dovrà decidere sulle modalità di esecuzione della pena e sulle modalità di mantenimento delle cure a cui si sottopone il sig. X Y.

32) Sia consentita una osservazione finale. Nella costante difficoltà di reperimento di BEDIOL e farmaci affini, segnalata da più parti (e da ultimo denunciata in un articolo comparso su Bari Repubblica il 30 giugno 2017 da Nicola Loiotile, 48enne barese affetto da sclerosi multipla (doc 13),) ci si interroga sulle soluzioni prospettabili al paziente. Alternativamente non curarsi oppure affidarsi, al mercato illegale (soluzione già individuata dal PM nell'atto d'appello ma rifiutata dal sig. X) pur di curarsi, rischiando tuttavia di contravvenire alle prescrizioni ordinariamente imposte dal Tribunale di Sorveglianza al condannato in regime alternativo.

Per tutti i seguenti motivi lo scrivente avv. Fabio Valcanover del foro di Trento, nella qualità di avvocato di fiducia di X Y chiede, unitamente allo stesso che firma la presente istanza, che la Eccellenza Vostra voglia valutare quanto sottoposto e, ai sensi degli artt. 87 co. 11° Cost., 681 co. 1° c.p.p., 174 co. 1° c.p., concedere la Grazia allo stesso

Trento,

Avv. Fabio Valcanover

NOMINA CON PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto, sig. **X Y** nato a _____ , _____ ,
_____ , nomino l'Avv. Fabio Valcanover, del Foro di Trento, con studio in Via Calepina 75 38122 TN, difensore ai fini della presente istanza conferendogli procura speciale per la redazione e presentazione della domanda di grazia

Trento,

Y X

La firma è autentica
Avv. Fabio Valcanover

Documenti allegati:

1. Relazioni Mediche
2. Verbale di accertamento dell'invalidità civile di data 19.02.2003
3. Sentenza Corte di Appello di Trento di data 20.05.2015, n. 191
4. Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione di data 10/05/2017
5. Relazione medico legale - Dott. Zancaner
6. Sentenza del GUP del Tribunale di Trento di data 08.05.2014, n. 336
7. Dichiarazioni del sig. X di data 07.05.2014
8. Delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Trento di data 31.05.2016 n. 937
9. Provvedimento dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 08.08.2016
10. Documentazione medica – Dott. Scaioli di data 07.04.2017
11. Documentazione medica – Dott. Raggi
12. Atto di Appello della Procura della Repubblica di Trento di data 26.05.2014
13. Articolo tratto da *Bari Repubblica* di data 30.06.2017